

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

R I C O R R E

AI SENSI DEGLI ARTT. 414 E 700 C.P.C.

GALA SALSETTA, nata a Gela (CL), il 28 settembre 1976, residente in Gela, Via Cicerone 51 C.F. SLS GLA 76P68 D960X, rappresentata e difesa – giusta procura in calce al presente atto – dagli Avv.ti Francesco Vannicelli (C.F. VNN FNC 67T02 H501B) e Biancamaria Celletti (C.F. CLL BCM 72D42 H501P), con domicilio eletto presso il loro Studio in Roma, Via Varrone 9, l’indicazione del numero di fax 06.233248761 e dei seguenti indirizzi di Posta Elettronica Certificata, per le comunicazioni di Cancelleria:

Avv. Francesco Vannicelli: francescovannicelli@ordineavvocatiroma.org

Avv. Biancamaria Celletti: biancamariacelletti@ordineavvocatiroma.org

CONTRO

il **MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA**, in persona del Direttore *pro tempore*;

l’**UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE – AMBITO TERRITORIALE DI BOLOGNA**, in persona del Direttore *pro tempore*;

l’**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE PAOLINI CASSIANO**, con sede in Imola (BO), in persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Stefania Galeotti.

IN PUNTO: illegittima revoca dell’incarico di ruolo su posto di sostegno, classe di concorso ADSS, attribuito ai sensi dell’art. 59 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 e richiesta di conferma del contratto sottoscritto in data 3

settembre 2021.

F A T T O

1. La ricorrente Prof. Gala Salsetta è docente inserito nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), su classe di concorso ADSS (Insegnante di Sostegno per le scuole Secondarie Superiori in posizione 148 con punti 24 (**doc.3**).
2. Il ricorrente ha conseguito all'estero, e segnatamente in Romania presso l'Università Dimitri Cantemir, in data 5 luglio 2021 (**doc.1**) ed ha presentato domanda di riconoscimento al Ministero dell'Istruzione in data 27 luglio 2020, protocollata al n. 6811 (**doc. 2**).
3. Il ricorrente, essendo collocato in posizione utile in graduatoria, è risultato destinatario di una proposta di assunzione prot.14743 del 3 settembre 2021, con decorrenza 3 settembre 2021 e cessazione 31 agosto 2022. In data 3 settembre 2021 il ricorrente ha quindi stipulato un contratto con l'Istituto di Istruzione Superiore Paolini _ Cassiano da Imola, con atto prot. n. 14744 (**doc.4**).
4. Il predetto Contratto è stato stipulato ai sensi dell'art.59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, che riserva l'immissione in ruolo, previo espletamento dell'anno di prova, esclusivamente per l'anno scolastico in corso, a un certo numero di docenti individuati secondo specifiche disposizioni ministeriali.
5. L'art. 59 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, recante "*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID – 19 per le imprese, la salute, i giovani,*

il lavoro e i servizi territoriali” ha previsto infatti l’inserimento in ruolo di insegnanti di sostegno mediante una procedura straordinaria per il solo anno scolastico 2021/2022.

6. Il successivo decreto del Ministero dell’Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021 (**doc.3**) ha poi disciplinato le modalità di attuazione della norma, disponendo che *“I candidati cui è conferito l’incarico a tempo determinato ai fini dell’articolo 59, comma 4, del Decreto Legge svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. [...] In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, e confermato in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato”*.

7. In attuazione del DM 242 del 30 luglio 2021, con Nota del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione (**doc.5**) l’Ambito Territoriale di Bologna ha pubblicato le attività formative che devono essere svolte dai docenti durante il periodo di formazione e prova per l’anno scolastico 2021/2022 (**doc.6**).

8. Conseguentemente, con la circolare n. 62 del 7 ottobre 2021, il Dirigente Scolastico comunicava alla ricorrente tutte le informazioni utili per l’anno di formazione e prova (**doc.7**) che la prof.ssa Salsetta iniziava immediatamente (**doc.8**).

9. Nonostante la sottoscrizione del contratto e lo svolgimento puntuale delle attività di formazione per il completamento dell'anno di prova, in data 5 marzo 2022 è pervenuta a mezzo posta elettronica certificata il decreto prot. n. 4852 di risoluzione del contratto stipulato ai sensi dell'art. 59 comma 4 DL N. 73/20021, anno di formazione e prova, finalizzato al ruolo a decorrere dal 7 marzo 2022 (**doc.9**).

10. Nella nota in questione il Dirigente richiamava il decreto esclusione dalle GPS 1 fascia ADSS sostegno, emesso in data 4 Marzo 2022 dall'Ufficio Scolastico Regionale di Bologna (**doc.10**) a seguito dell'Ordinanza Tar Lazio, sez. III *bis*, n. 5369/2021 che, senza alcuna pronuncia sul merito del ricorso, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda perché formulata in forma collettiva da più ricorrenti.

11. A seguito della pronuncia di inammissibilità del Tribunale Amministrativo Regionale, nel mese di marzo 2022 la ricorrente veniva depennata dalla prima fascia della Graduatoria Provinciale per le supplenze.

12. Avverso detto depennamento, la docente Salsetta, proponeva motivi aggiunti con giudizio attualmente pendente dinanzi al TAR Lazio, Sez. III *bis* Ricorso n. 8430/2021.

13. Con Decreto pubblicato il 7 aprile 2022 n. 2354/2022 il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha fissato la Camera di Consiglio per la discussione del ricorso sottolineando che "*come costantemente affermato, la mancata concessione delle richieste misure monocratiche non pregiudica in alcun modo gli effetti anche ripristinatori di un'eventuale ordinanza collegiale di accoglimento dell'istanza cautelare*",

14. Ne consegue che, attualmente, non è stata assunta alcuna decisione nel merito del ricorso da parte del Tribunale Amministrativo.

15. Sul punto si precisa il costante orientamento del TAR Lazio confermato anche dal Consiglio di Stato che con numerose ordinanze emesse anche all'esito di ricorsi collettivi, ha confermato la possibilità di essere inseriti nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi GPS ai sensi del DM 60/2020 per i docenti di sostegno con il titolo estero in attesa di riconoscimento (cfr. Ordinanza Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 gennaio 2022 n. 254).

16. Nonostante ciò, con decreto del 19 febbraio 2022 n. 2273, prot. n. 3879 (**doc.10**) il Dirigente Scolastico ha escluso la ricorrente dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi GPS riportando la posizione della ricorrente nella seconda fascia degli elenchi aggiuntivi senza alcuna possibilità di assunzione di nuovi incarichi nella scuola.

17. Si precisa che la ricorrente ha già svolto la maggior parte delle attività di formazione e docenza (osservazione con la tutor assegnata, verifica di una lezione con la preside, attività progettuale) prevista dall'anno di prova ai fini della conferma dell'incarico a tempo indeterminato nella scuola. La normativa prevede infatti che per poter superare l'anno di prova, occorre aver svolto 180 gg di scuola (comprese le festività) di cui 120 gg devono riguardare attività didattica.

La professoressa ha già svolto in classe ben 160 ore di docenza e le mancano solo ancora 15/20 gg di scuola.

* * *

18. L'esclusione della ricorrente dall'inserimento in ruolo sostegno ex art. 59 del d.l. 73/2021, mediante revoca del precedente incarico attribuito e contratto stipulato, appare illegittimo. È quindi necessario richiedere in via giudiziale e con urgenza del ripristino del precedente contratto, trattandosi di misura straordinaria valida solo per l'Anno Scolastico 2021/2022 in corso, e ciò per i seguenti profili di

DIRITTO

**QUANTO AL FUMUS BONI IURIS – VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE
DELL'ART. 59, COMMA 4, LETTERA A/ DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO
2021, N. 73 – VALIDITÀ DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE CONSEGUITO
ALL'ESTERO IN CORSO DI RICONOSCIMENTO AI FINI DELL'INSERIMENTO IN
G.P.S.**

La ricorrente ha conseguito il TFA sostegno per la scuola media superiore presso l'Università Dimitri Cantemir in data 5 luglio 2021 (**doc.1**), ed ha presentato tempestiva istanza di riconoscimento al Ministero dell'Istruzione, mediante la piattaforma "*Riconoscimento professione docente*", attualmente in fase istruttoria (**doc.2**).

Con il predetto titolo, la ricorrente può legittimamente concorrere all'anno di prova ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera a/ del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.

Infatti, l'art. 59, comma 4, lettera a/ del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, che costituisce la norma primaria sugli elenchi aggiuntivi delle GPS per l'anno scolastico 2021/2021, dispone, infatti, con estrema chiarezza che: "*a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di*

cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, **anche con riserva di accertamento del titolo**, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”.

Non è quindi in alcun modo previsto che detto titolo debba essere anche formalmente riconosciuto dal Ministero. Deve essere semplicemente “**conseguito**”, anche all'estero. **Appare dunque sufficiente che sia stata presentata** al Ministero competente (Ministero dell'Istruzione e Ministero dell'Università, in luogo del soppresso MIUR) **la domanda di riconoscimento della specializzazione sul sostegno conseguita all'estero**, domanda che parte ricorrente ha ritualmente presentato entro il 31 luglio 2021.

Detta interpretazione è suffragata dalla norma regolatrice delle GPS, tuttora pienamente in vigore, vale a dire dall'art. 7, comma 4, dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2021.

L'art. 7, comma 4, lettera e/ dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 dispone infatti che “*i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; **qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale***”

competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”.

La questione è stata definita in sede giurisdizionale da una recente sentenza del TAR Lazio, e segnatamente dalla Sentenza TAR Lazio, Sez. III bis 9 ottobre 2021 n. 10411, che al punto 8.5 conferma quanto segue: “8.5 Sul punto, va altresì rilevato come il successivo art. 59, co. 4 del d.l. n. 73/2021, nell'istituire un piano straordinario di assunzioni attingendo dalla prima fascia delle GPS e dagli elenchi aggiuntivi ha evidenziato come agli stessi “possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”. La disposizione, dunque, pare dare continuità a quanto già statuito dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020, riconoscendo la possibilità per gli aspiranti di essere iscritti con riserva negli elenchi aggiuntivi” (doc.12).

Non vi è dubbio, pertanto, che alla luce della corretta interpretazione del dato normativo, **spetti alla ricorrente l'assunzione in ruolo quale insegnante di sostegno nella classe di appartenenza**, e pertanto il contratto originario del 3 settembre 2021 deve essere ripristinato.

Si segnala, infine, che con provvedimento di data 12 aprile 2022, il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del lavoro, ha riconosciuto ad un docente nella medesima condizione della ricorrente l'incarico sul posto di ruolo ex art 59 del DL 25 maggio 2021 n. 73 messo a disposizione dall'Ufficio Scolastico Regionale come contingente di assunzioni eccezionali per l'anno scolastico in corso (cfr. Tribunale di Milano, Sez. Lav. Dott. Saioni, 12 aprile 2022 RG. 1531-1/2022 – doc. 13).

Afferma, infatti, il Giudice del Lavoro di Milano che “Applicando i principi che precedono alla presente fattispecie, si valuta, quanto meno ai fini della deliberazione sommaria qui richiesta, che spetti al ricorrente l’assunzione in ruolo quale insegnante di sostegno nella classe di appartenenza.

Quanto al periculum, si condivide l’assunto che la revoca dell’incarico costituisca, per il ricorrente, un danno grave e irreparabile posto che il beneficio previsto dall’art. 59 del D.L. n. 73/2021 – per lo meno, allo stato – è previsto solo per il corrente anno scolastico, 2021/2022.

Infatti, il decreto del Ministero dell’Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021 dispone che “in via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo da disporsi annualmente nel limite dell’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi dell’articolo 59, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legge [...] sono assegnati, a domanda [...] e danno accesso al ruolo” (art. 1 del DM 242/2021 – doc.3)

La misura straordinaria non sembra, ad oggi, destinata ad applicazione negli anni scolastici successivi. Si osserva, peraltro, in ricorso che pure la graduatoria nella quale è inserito il ricorrente e i relativi elenchi aggiuntivi hanno efficacia annuale.

I tre mesi di periodo di prova sin qui svolti dal ricorrente andrebbero perduti ove non si riattivasse immediatamente il contratto originario, anche ai fini della partecipazione alle attività aggiuntive obbligatorie per i docenti in prova (laboratori ed altro).

Va quindi dichiarato il diritto dell'odierno ricorrente al mantenimento del contratto sottoscritto in data 3 settembre 2021".

Fattispecie, come si può vedere, assolutamente identica a quella della odierna ricorrente.

* * *

QUANTO AL PERICULUM IN MORA – IL BENEFICIO DI CUI ALL'ART. 59 DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73 È SOLO PER IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - NECESSITÀ DI ADOTTARE UN PROVVEDIMENTO CAUTELARE DI REINSERIMENTO A SCUOLA ENTRO IL 5 MAGGIO

La revoca dell'incarico determina in capo alla ricorrente un danno grave e irreparabile e **mai più recuperabile**, in quanto il beneficio di cui all'art. 59 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 è **solo per il corrente Anno Scolastico 2021/2022**, come rilevato anche dal precedente giurisprudenziale citato (**doc.13**).

Ed infatti il decreto del Ministero dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021 dispone che **"in via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo da disporsi annualmente nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi dell'articolo 59, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legge [...] sono assegnati, a domanda [...] e danno accesso al ruolo"** (art. 1 del DM 242/2021 – **doc.3**)

La misura straordinaria non sarà quindi ulteriormente applicabile negli anni scolastici successivi.

Peraltro anche la graduatoria nella quale è inserita la ricorrente, e i relativi elenchi aggiuntivi, ha **efficacia annuale**.

Peraltro, la ricorrente **ha già quasi completato li periodo di prova MANCANDOLE SOLO 20 GIORNI DI ATTIVITA' DIDATTICA**, che **andrebbero perduti** ove non si riattivasse immediatamente il contratto originario, anche ai fini della partecipazione alle attività aggiuntive obbligatorie per i docenti in prova (laboratori ed altro).

Ai fini dell'urgenza, si segnale, inoltre, che alla ricorrente necessitano ancora 20 giorni di didattica con gli alunni che la professoressa non potrebbe svolgere se non venisse immediatamente ripristinato il contratto e non le fosse consentito di tornare in classe subito, a causa dell'oramai vicino termine delle lezioni scolastiche (termine lezioni - 9 giugno).

Solo una pronuncia cautelare, anticipatoria degli effetti della sentenza di merito, può garantire tutela effettiva alla pretesa di parte ricorrente. L'attesa di una sentenza di un giudizio ordinario vanificherebbe, invero, le legittime aspettative della parte ricorrente, rendendone impossibile la futura realizzazione determinando la totale perdita di tutto l'anno di prova già svolto.

Si chiede quindi che Codesto Ecc.mo Tribunale disponga, in via cautelare immediata, conferma del contratto sottoscritto dalla ricorrente in data 3 settembre 2021 con l'Istituto di Istruzione Superiore Paolini _ Cassiano da Imola per la classe di concorso ADSS – Sostegno ai fini dell'immissione in ruolo ai sensi dell'art. 59 d.l. 73/2021 (**doc.5**).

* * *

CONCLUSIONI

Alla luce delle ragioni suesposte, sussistendo necessità concreta ed immediata di circostanziata misura cautelare, la docente Gala Salsetta, come in epigrafe difesa, rappresentata e domiciliata

RICORRE

affinché l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta, ritenuta la sussistenza dei presupposti tutti di cui all'art. 700 c.p.c., Voglia:

- in via preliminare e urgente, anche con provvedimento emesso *inaudita altera parte*, previo accertamento del diritto dell'odierna ricorrente al mantenimento del contratto sottoscritto in data 3 settembre 2021, con l'Istituto di Istruzione Superiore Paolini _ Cassiano da Imola per la classe di concorso ADSS – Sostegno ai fini dell'immissione in ruolo ai sensi dell'art. 59 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, ordinare alla resistente Amministrazione di disporre il ripristino e mantenimento dell'incarico predetto, mediante la prosecuzione dello svolgimento del periodo di prova;

- nel merito, ai sensi dell'art. 414 c.p.c., accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ai sensi dell'art. 59 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, all'inserimento in ruolo quale insegnante di sostegno nella classi concorso ADSS della Provincia di Bologna, mediante il contratto sottoscritto dal ricorrente in data 3 settembre 2021, con l'Istituto di Istruzione Superiore Paolini _ Cassiano da Imola per la classe di concorso ADSS – Sostegno ai fini dell'immissione in ruolo ai sensi dell'art. 59 d.l. 73/2021, di cui deve essere confermata la validità.

Con ogni più ampia riserva e salvezza di diritti.

Con vittoria di spese, diritti e onorari.

Si depositano, oltre all'atto introduttivo:

- 1) Titolo di formazione sostegno conseguito in Romania
- 2) Domanda di riconoscimento del titolo di sostegno
- 3) Domanda di nomina ex art 59, comma 4, D.L. 73/2021
- 4) Presa di servizio 3 settembre 2021
- 5) Contratto di lavoro _ nomina ex art 59 DL 73/2021
- 6) Linee guida docenti anno di prova _ USR Emilia Romagna
- 7) Circolare n. 62 del 7 ottobre 2021 _ informazioni anno di prova
- 8) Bilancio iniziale competenze _ SALSETTA G.
- 9) Decreto di risoluzione contrattuale prot. 4852 del 5 marzo 2021
- 10) Decreto di proposta trasformazione contratto e conferma posizione
graduatoria
- 11) Decreto Tar Lazio, Sez. III bis, 7 aprile 2022 n. 2354
- 12) Sentenza TAR Lazio, Sez. III bis 9 ottobre 2021 n. 10411
- 13) Ordinanza Tribunale di Milano, Sez. Lav. Dott. Saioni, 12 aprile
2022 RG. 1531-1/2022

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile.

Roma, 22 aprile 2022

Avv. Francesco Vannicelli

Avv. Biancamaria Celletti
